

Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania

1. Ambito di applicazione del Piano

Il programma si applica nel territorio della Regione Campania a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020.

2. Obiettivi del Piano

Il Piano si prefigge l'obiettivo del contenimento delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana, con il raggiungimento degli obiettivi di cui al vigente Piano Regionale Integrato.

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:

- a. Verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale (BDN) di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;
- b. Identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino;
- c. Controllo sulle movimentazioni;
- d. Controllo annuale del 100% della popolazione bufalina delle aziende e dei capi soggetti a controllo per TBC/BRC e LEB e rispetto della periodicità delle prove ai fini dell'acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dalla normativa vigente;
- e. Utilizzo di attrezzature elettroniche per le operazioni di profilassi negli allevamenti bufalini;
- f. Registrazione nel sistema informativo SANAN di tutte le operazioni di profilassi eseguite e relativo aggiornamento della qualifica sanitaria degli allevamenti;
- g. Abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica di positività;
- h. Ricontrolli dopo l'abbattimento dei capi infetti nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- i. Inserimento dei focolai, sospetti e/o confermati, di malattia nel sistema informativo SIMAN;
- j. Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti;
- k. Ai fini della sorveglianza epidemiologica e per il contenimento dell'infezione sul territorio, controllo annuale per brucellosi del 100% della popolazione ovicaprina soggetta a controllo.

3. Identificazione delle aziende e degli animali

I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN delle aziende e dei capi bufalini, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti.

Gli animali della specie bufalina sono identificati conformemente al Regolamento (CE) n. 1760/2000 e successive modifiche e integrazioni.

I Servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta applicazione del Regolamento (CE) n.1760/2000 utilizzando la specifica check list trasmessa dal Ministero della Salute e, comunque, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (TBC, BRC, LEB), in base alle percentuali sui controlli minimi stabiliti dalle norme.

3.1 Imbolatura - Tutti gli animali della specie bufalina della Regione Campania, oltre all'identificazione obbligatoria di cui al Regolamento (CE) n. 1760/2000, so-

no ulteriormente identificati a mezzo di boli endoruminali elettronici con le procedure stabilite dal Decreto dirigenziale n. 40/2006 e relativo protocollo attuativo.

L'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell'animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dall'azienda di nascita, tranne il caso di invio diretto a uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età.

L'attività di imbolatura è effettuata:

- dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio mediante l'utilizzo di boli endoruminali, del lanciaboli, del lettore portatile e del palmare;
- da personale ARAC negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico;
- dal proprietario dell'allevamento, a proprie spese, utilizzando i boli endoruminali forniti dalle ditte iscritte in BDN. In questi casi l'allevatore acquista dalla BDN gli identificativi auricolari e i boli riportanti lo stesso codice.

Prima di procedere all'imbolatura di un capo bufalino, l'operatore verifica la presenza nell'animale di un eventuale precedente microchip. I capi bufalini imbolati vengono registrati in BDN.

All'atto dell'esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (TBC, BRC E LEB) e di quelli previsti per la movimentazione degli animali in uscita verso altre aziende, i Servizi Veterinari verificano che gli animali siano identificati elettronicamente. ***Nessun capo bufalino può essere sottoposto a controllo sanitario se non correttamente identificato.***

Nel caso in cui un bolo endoruminale ***non sia più leggibile*** (mancata leggibilità comprovata da diversi tentativi di lettura con almeno 2 lettori diversi) è consentito procedere alla reidentificazione dell'animale con un nuovo bolo a cura del Servizio Veterinario competente. Solo dopo la reidentificazione il ***capo bufalino può essere sottoposto a controllo sanitario.*** In caso di reidentificazione si registra in BDN la nuova associazione utilizzando il servizio "*Iscrizione capi in anagrafe Identificazione elettronica_Inserimento*".

Tutti i capi bufalini provenienti da altre Regioni, se non già identificati in partenza, devono essere identificati elettronicamente a cura del Servizio Veterinario competente sull'azienda di entrata, al più presto e al massimo all'atto dei controlli sanitari come precedentemente specificato.

4. Verifica dell'identificazione elettronica presso i macelli

L'OSA (Operatore Settore Alimentare) responsabile dello stabilimento di macellazione, procede alla rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i bufalini introdotti e verifica la corrispondenza con quanto riportato sul modello 4.

In caso di eventuali anomalie e/o discrepanze gli animali vengono temporaneamente esclusi dalla macellazione, viene informato il veterinario responsabile dello stabilimento in attesa della regolarizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL di partenza. I boli endoruminali degli animali macellati devono essere recuperati, a cura dell'OSA e smaltiti secondo le vigenti procedure regionali.

5. Controlli

Per "***intervento di profilassi***" in un'azienda si intende il controllo di tutti i capi soggetti a programma, indipendentemente dal numero di giorni necessario per la conclusione dello stesso.

Comunque gli "interventi di profilassi" in azienda, una volta iniziati, devono essere assolutamente **conclusi entro 28 gg.**

I campioni di sangue per l'esame sierologico per brucellosi/leucosi devono essere identificati con le etichette adesive, riportanti i codici a barre dell'identificativo degli animali,

stampate dal SANAN, preferibilmente direttamente in allevamento attraverso l'utilizzo delle stampanti portatili in dotazione ai Servizi Veterinari territoriali.

Il modello di accompagnamento dei campioni viene parimenti stampato da SANAN dopo l'apertura dell'intervento di profilassi nel citato sistema informativo e riporta gli identificativi auricolari ed elettronici dei capi sottoposti a prelievo.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno respinge campioni di sangue bufalino non rispondenti alle caratteristiche di cui al presente comma.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici provvede, all'esecuzione delle prove ufficiali secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Detto Istituto è tenuto a trasmettere gli esiti delle analisi entro 7 giorni dal ricevimento dei campioni. La chiusura degli interventi in SANAN va effettuata entro 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova da parte dell'IZS con relativo aggiornamento delle qualifiche sanitarie.

6. Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

Il Servizio Veterinario competente dispone direttamente l'adozione formale delle misure sanitarie previste negli allevamenti infetti nonché la macellazione degli animali.

Gli animali oggetto di un provvedimento di abbattimento sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica.

Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) negli allevamenti infetti e/o non Ufficialmente Indenni/Indenni sono considerati infetti e devono essere abbattuti nei termini previsti.

Gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento. Qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL o suo delegato l'emissione di apposita **ordinanza di abbattimento coattivo** nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica.

I controlli nelle aziende infette da brucellosi riprendono dopo **21 giorni** dalla data di chiusura dell'ultimo "intervento di profilassi" registrato in SANAN e sono poi effettuati **ogni tre settimane su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti**. Dopo che tre prove consecutive hanno dato risultato negativo si può procedere alla **chiusura del focolaio** e successivamente, con le cadenze stabilite dalla normativa vigente, alla prova necessaria per la **riacquisizione della qualifica sanitaria**.

Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in Regione Campania in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario.

L'attestato di avvenuta macellazione degli animali (Modello 9/33) e la scheda tecnica o fattura di vendita degli animali vivi devono essere inviati al Servizio Veterinario competente sull'azienda di origine a cura del Servizio Veterinario competente per il macello, entro 15 giorni dall'avvenuta macellazione.

7. Abbattimento totale

Caso 1

Il Servizio Veterinario della ASL nei casi in cui:

- a. Non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali in un focolaio;
oppure
- b. Un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente in aree protette di rilievo nazionale;
oppure

c. Valutando i seguenti elementi:

- la situazione sanitaria dell'allevamento in cui nel corso di un anno continuano ad essere identificati capi positivi ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione ed all'origine del contagio;
- il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali;
- la mancata collaborazione nelle attività di profilassi;
- il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti;

dispone direttamente l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico e/o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il provvedimento di abbattimento adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente, ai sensi del D.Lvo 193/2007, attuazione della Dir. 2004/41/CE non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

Caso2

Il **Servizio Veterinario** della ASL, sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- b. isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio);
- c. rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- d. elevata percentuale di positività (superiore al 20%) degli animali controllati sui controllabili al momento del controllo;

propone alla Regione - U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria l'applicazione dell'**abbattimento totale** in un focolaio e contestualmente chiede il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Sezione competente).

La U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, acquisito in merito il parere della Sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, esprime **parere favorevole oppure parere sfavorevole** all'abbattimento totale e ne dà comunicazione al Servizio Veterinario proponente, specificando le motivazioni.

Il Servizio Veterinario, acquisito il **parere favorevole** dalla U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, **dispone l'abbattimento totale** dei capi presenti nell'allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico e/o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il provvedimento di abbattimento, adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del DLgs 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

In attesa di parere favorevole o diniego il Servizio Veterinario della ASL deve proseguire con le attività previste dai piani di risanamento nel rispetto dei tempi di ricontrollo previsti per singola malattia dalla normativa vigente.

In tutti i casi, quando si applica l'abbattimento totale, i competenti servizi veterinari territoriali, provvedono a:

- chiudere il focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente in azienda;
- completare in SIMAN l'indagine epidemiologica tramite l'inserimento di tutti i dati obbligatori ed aggiornarne lo stato a "CONCLUSA";
- chiudere l'allevamento in BDN indicando come "data chiusura" la data di uscita dell'ultimo capo inviato alla macellazione per abbattimento totale.

La riapertura dell'allevamento ed il nulla osta alla nuova introduzione di capi segue le procedure e i tempi previsti al successivo punto 8 "Riapertura e ripopolamento dell'allevamento nelle aziende sottoposte a provvedimenti di abbattimento totale - Stamping-out per Tbc-Brc e Leb"

8. Riapertura e ripopolamento dell'allevamento nelle aziende sottoposte a provvedimenti di abbattimento totale - Stamping-out per Tbc-Brc e Leb

Gli allevatori che operano presso le aziende sottoposte ad ordinanza di abbattimento totale degli animali sieronegativi per Tbc, Brc e Leb, qualora avessero intenzione di effettuare il ripopolamento, sono tenuti a soddisfare le seguenti procedure:

Fase 1.

1. Disinfezione sotto controllo ufficiale ai sensi della vigente normativa con rilascio del certificato di disinfezione da parte del Servizio Veterinario competente.
2. A seguito del rilascio del certificato, il personale delle AASSLL di area A ed area C unitamente al personale dell'IZS territorialmente competente effettuano un sopralluogo congiunto per valutare i requisiti di biosicurezza esclusivamente ai fini di un eventuale ripopolamento.
3. Contestualmente, qualora il personale sanitario lo ritenga necessario potranno essere effettuati dei campioni/tamponi ambientali destinati a sincerarsi della reale eradicazione del patogeno dall'azienda.

Fase 2.

1. Decorrenza di non meno di 4 mesi dal rilascio del certificato di avvenuta disinfezione e risoluzione delle eventuali criticità prescritte in sede di sopralluogo per la valutazione dei requisiti di biosicurezza.
2. Richiesta ed ottenimento del nulla osta ai fini della riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento da parte del Servizio Veterinario AASSLL.

Ai fini del rilascio del nulla osta di cui alla **Fase 2.2**, l'allevatore deve richiedere specifico sopralluogo per follow-up del Servizio Veterinario ASL di area C e dell'IZS territorialmente competente per la valutazione delle eventuali prescrizioni notificate in occasione del precedente sopralluogo. Le misure adottate saranno atte a risolvere possibili carenze gestionali e/o strutturali che possano compromettere la biosicurezza per il futuro ripopolamento da parte dell'azienda.

In occasione del sopralluogo di follow-up il personale dell'IZS, ove necessario, effettua campioni/tamponi ambientali destinati a sincerarsi della reale eradicazione del patoge-

no dall'azienda. Gli esiti sfavorevoli di tali prelievi (isolamento di *Brucella* spp., etc..) comporta l'adozione di ulteriori misure utili a ripopolare in condizioni di biosicurezza. Il provvedimento di autorizzazione o diniego alla riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento è vincolato all'esito di tutte le attività svolte durante il sopralluogo congiunto ed è inviato alla U.O.D. Prevenzione e sanità Pubblica Veterinaria.

Per ogni sopralluogo è redatto un Modello 5 di Ispezione rispondente al piano di monitoraggio per la biosicurezza negli allevamenti a seguito di *stamping-out* e riportato in GISA.

9. Requisiti di biosicurezza

Ai fini del ripopolamento dell'allevamento i Servizi Veterinari tengono conto dei seguenti punti relativi alla biosicurezza al fine di identificare eventuali fattori di rischio che potrebbero comprometterne la riapertura:

1. Valutazione densità allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini nel raggio di 3 km e relativa categorizzazione del rischio;
2. Presenza di campi utilizzati da altre aziende adiacenti al corpo aziendale. A tale riguardo i Sindaci inoltrano ai Servizi Veterinari le comunicazioni P.U.A.
3. Adeguatezza delle misure di protezione fisica e gestionali atte a ritenere l'azienda idonea a contenere il rischio di introduzione e diffusione di malattia che devono comprendere:
 - 3.1. separazioni, recinzioni, tetti, a seconda dei casi;
 - 3.2. programmi in autocontrollo di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, de-rattizzazione;
 - 3.3. misure in materia di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico;
 - 3.4. barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua;
 - 3.5. procedure di ingresso ed uscita dall'azienda degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone;
 - 3.6. procedure per l'uso corretto delle attrezzature;
 - 3.7. strutture e relative misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali di nuova introduzione o malati/infetti;
 - 3.8. un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri animali e degli altri Sottoprodotti di Origine Animale (SOA);
 - 3.9. strutture idonee per la gestione dei reflui da valutare sulla scorta del numero degli animali da detenere.

Con la presente delibera la Giunta Regionale delega il dirigente della U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria a produrre un documento tecnico che:

- tenga conto dei requisiti di biosicurezza sopra indicati;
- fornisca uno strumento tecnico idoneo ai Servizi Veterinari per la valutazione dell'azienda ai fini del nulla osta per il ripopolamento.

Per la riattivazione dell'allevamento si procede come di seguito:

- a) se non vi è stata nessuna variazione "significativa" dei luoghi rispetto all'ultima registrazione, soprattutto per la produzione del latte, ai sensi della DGRC 318/2015 e s.m.i., laddove per modifiche "significative" devono intendersi: quelle che comportano l'ampliamento o la diminuzione della superficie utilizzata (es: l'annessione o l'esclusione di vani), oppure le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (layout), l'allevamento viene riaperto con il mod. 4 del nuovo acquisto di bestiame per il ripopolamento senza ulteriori addebiti all'allevatore;

- b) in caso contrario, come già prevede la DGRC 318/2015, gli interessati devono presentare SCIA, tramite il competente ufficio SUAP, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia di registrazioni;
- c) ai sensi del DGRC 318/2015, deve essere presentata SCIA anche nel caso in cui sia variata la proprietà dell'allevamento.

10. Estinzione del focolaio a seguito di “Macellazione ordinaria dei capi non infetti”

Nelle aziende sede di focolaio, nelle quali l'allevatore ha destinato alla macellazione ordinaria gli ultimi capi presenti non risultati infetti, estinguendo di fatto il focolaio, i competenti Servizi Veterinari Territoriali provvedono a:

- prescrivere e far effettuare adeguate disinfezioni sotto controllo ufficiale;
- chiudere focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuate a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente in azienda;
- completare in SIMAN l'indagine epidemiologica con tutti i dati obbligatori ed aggiornarne lo stato a “CONCLUSA”;
- effettuare, dopo la macellazione dell'ultimo capo e comunque prima dell'introduzione di nuovi capi, un'ispezione semplice eseguita congiuntamente dai competenti Servizi Veterinari di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti delle Produzioni Zootecniche; in tale occasione potrà essere utilizzata, come strumento di lavoro allegata al mod.5, la check list regionale per la categorizzazione del rischio specifica per la tipologia di allevamento non compilabile nella sua totalità per l'assenza di animali. L'obiettivo dell'ispezione sarà, inoltre, verificare che:
 - lo stato dei luoghi sia congruente con quanto descritto nelle planimetrie eventualmente depositate;
 - siano presenti requisiti generali di igiene di cui al Reg. (CE) 852/04 all. I parte A ed i requisiti specifici di cui al Reg. (CE) 853/04 all. III sez. IX in quanto applicabili;
 - il letame eventualmente ancora presente venga rimosso in conformità alle norme vigenti.

11. Programma di genotipizzazione bufalina

Al fine di garantire l'efficacia dei piani di eradicazione, prevenendo azioni fraudolente, si dà mandato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di incrementare ed approfondire il programma di campionamento genotipizzazione della specie bufalina e di realizzare la banca genetica della specie bufalina in Regione Campania.

12. Centro di riferimento regionale delle malattie infettive e parassitarie - polo integrato – (CREMOPAR)

Il Centro, istituito con DGRC 859/2015:

- fornisce supporto tecnico/scientifico, in sinergia con OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, brucellosi e leucosi;
- affianca le AASSLL nella gestione di focolai e/o territori particolarmente critici.